

 <b>PROVINCIA NORD ITALIANA DELL'ORDINE DEI MINISTRI DEGLI INFERMI – CAMILLIANI</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231</b> <b>CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD NEI RAPPORTI CON</b> <b>FORNITORI E COLLABORATORI</b>	<b>REV.</b> <b>05/12/2025</b>
---	---	----------------------------------

I fornitori, partners e collaboratori della Provincia Nord Italiana dell'ordine dei Ministri degli Infermi – Camilliani (PNI), di seguito indicati come FORNITORE, si impegnano al rispetto degli obblighi di seguito evidenziati laddove applicabili:

- a) obbligo del pieno rispetto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
- b) obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della PNI presso l'indirizzo email [odv@camilliani.net](mailto:odv@camilliani.net) e/o per il tramite del **canale interno di segnalazione ai sensi del D.Lg. 24/2023** (di seguito "obbligo di segnalazione" o "la segnalazione"), ogni e qualsiasi comportamento scorretto di cui dovesse venire a conoscenza, anche se attuato da personale o soggetti che agiscono in nome o per conto della PNI.
- c) obbligo, nella esecuzione della propria prestazione a favore della PNI, a non dare o promettere a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio, denaro o altre utilità per ottenere atti contrari al dovere d'ufficio, ovvero atti d'ufficio comunque dovuti, ovvero preferenze o facilitazioni di sorta, anche se ciò dovesse essere nell'interesse o a vantaggio della PNI. Il FORNITORE si obbliga a segnalare tempestivamente ogni eventuale violazione dell'obbligo in oggetto di cui dovesse venire a conoscenza.
- d) obbligo di non dare o promettere denaro o altre utilità non dovute, anche per interposta persona, ad amministratori, direttori, dirigenti, personale dipendente della PNI o a collaboratori che agiscono in nome e per conto di PNI, al fine di ottenere forniture, appalti, collaborazioni o condizioni maggiorative di forniture, appalti, collaborazioni.
- e) obbligo di segnalare tempestivamente ogni eventuale richiesta di denaro o altre utilità non dovute, anche per interposta persona, da parte di amministratori, direttori, dirigenti, personale dipendente della PNI o collaboratori che agiscono in nome e per conto di PNI, al fine di ottenere forniture, appalti, collaborazioni o condizioni maggiorative di forniture, appalti, collaborazioni.
- f) obbligo, nella esecuzione della propria prestazione a favore della PNI, ad assumere ed utilizzare esclusivamente personale in regola con la vigente norma in materia di immigrazione. Chiunque venisse a conoscenza di violazioni di tale obbligo è tenuto ad obbligo di segnalazione.
- g) obbligo di assicurare ai propri dipendenti e collaboratori il regolare trattamento retributivo/economico, secondo il proprio CCNL di riferimento e/o le norme di riferimento, nonché il puntuale versamento contributivo ed assicurativo previsto dalle vigenti normative.
- h) obbligo di rispettare, nell'esecuzione di servizi e forniture a favore di PNI e nell'interazione di lavorazioni e processi interferenziali con luoghi e personale della PNI, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d. lgs. 81/08 e di sicurezza ambientale con particolare riferimento a quanto previsto dalle norme di cui ai reati richiamati all'art. Art. 25-undecies, del D.lgs. n. 231/2001
- i) obbligo a non rilasciare a Pubbliche Autorità, dichiarazioni false, mendaci, non veritieri, inesatte, ovvero rifiutarsi di rilasciare dichiarazioni e di obbligarsi a collaborare attivamente e lealmente con le Pubbliche Autorità rilasciando le dichiarazioni da queste eventualmente richieste. Tale obbligo sussiste anche se tali dichiarazioni dovessero essere contrarie ad interessi della PNI nel caso in cui il FORNITORE sia tenuto a rilasciare tali dichiarazioni in forza di norme imperative. Il FORNITORE si obbliga a segnalare tempestivamente ogni eventuale richiesta o pressione in violazione di quanto sopra dovesse ricevere da soggetti che operano per conto od in nome della PNI. In tutti questi casi resta l'obbligo del FORNITORE di informare tempestivamente gli organi direttivi ed amministrativi di PNI.
- j) obbligo di non dare o promettere denaro o altre utilità non dovute, anche per interposta persona, a sindaci, amministratori, direttori, dirigenti, personale della PNI o a collaboratori che agiscono in nome e per conto di PNI, al fine di indurla a compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando documento alla PNI. Parimenti il FORNITORE si obbliga a non accettare o corrispondere, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, non dovute, a favore di propri sindaci, amministratori, dirigenti – o altro personale sottoposto alla direzione e controllo di questi – al fine di indurla a compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando documento al FORNITORE stesso. Il FORNITORE si obbliga a segnalare tempestivamente ogni eventuale violazione dell'obbligo in oggetto di cui dovesse venire a conoscenza in ragione della propria opera.
- k) obbligo allo scrupoloso rispetto dei principi a tutela del diritto d'autore, con particolare riferimento all'uso di software e banche dati regolarmente licenziate e nei limiti e termini delle suddette licenze. In nessuno caso potranno essere installati sui sistemi della PNI software privi di licenza od in violazione a questa. Il FORNITORE si obbliga a segnalare tempestivamente ogni eventuale caso di violazione del diritto d'autore di cui dovesse venire a conoscenza in esecuzione del proprio incarico, come pure a segnalare eventuali richieste che dovessero pervenirgli da parte di soggetti che operano per conto od in nome della PNI.
- l) obbligo di denunciare senza indugio alle Autorità di PP.SS. ogni minaccia o intimidazione, anche per interposta persona, da parte di amministratori, direttori, dirigenti, personale dipendente, collaboratori di PNI o da parte di chiunque agisca in nome e per conto di PNI, teso a commettere, collaborare o favorire qualsiasi tipo di atto criminoso o che possa favorire organizzazioni di tipo terroristico e/o criminale.

Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali intercorrenti tra la PNI ed il FORNITORE e la violazione comporta la risoluzione espressa della stessa ai sensi dell'art. 1456 C.C., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la PNI, ivi incluso il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno subito o subendo.